

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Presidente PITTELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie » (87-879-B), d'iniziativa dei senatori Pittella; Costa ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 211, 212, 213 e <i>passim</i>
ARGIROFFI (PCI)	213
COSTA (DC), relatore alla Commissione	211
DEL NERO (DC)	213
GROSSI (PCI)	212
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità	213
PETRONIO (PSI)	213

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie » (87-879-B), d'iniziativa dei senatori Pittella; Costa ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie », d'iniziativa dei senatori Pittella; Costa, Jervolino Russo, Del Nero, Bompiani, De Giuseppe, Della Porta, D'Agostini, Saporito, Amadeo, Borzi, Forni e Busseti, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Stante l'assenza del Governo, è necessario sospendere i lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,15 e sono ripresi alle ore 12,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori dianzi sospesi.

Prego il senatore Costa di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

COSTA, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, abbiamo in terza lettura un provvedimento derivante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 87 e 879, che ha per oggetto le norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie. Esso torna dalla Camera con alcune lievi modifiche che sostanzialmente non cambiano il

contenuto del testo che approvammo nel settembre 1980.

Vorrei ricordare che tale provvedimento, presentato nella VIII legislatura, rappresenta un'eredità della VII, dal momento che in tale legislatura fu proposto un analogo disegno di legge che tendeva a sanare uno squilibrio creato dalle gestioni provvisorie che si erano consolidate attraverso gli anni, poichè non si espletavano i concorsi con una certa regolarità, come si sarebbe dovuto.

Il disegno di legge approvato dal Senato nel settembre del 1980 e rinviatoci dalla Camera, oggi al nostro esame, reca, come ho detto, alcune modifiche di scarso rilievo.

All'articolo 1, là dove noi avevamo stabilito che era consentita la gestione definitiva dell'esercizio purchè la farmacia non risultasse messa a concorso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la Camera ha precisato che si ha il diritto di conseguire la titolarità della farmacia purchè essa al momento della domanda di cui al successivo articolo 2 non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione. Allo stesso articolo 1 la Camera ha introdotto un comma aggiuntivo che estende la disposizione di cui sopra anche alle farmacie rispetto alle quali è stato esercitato e non utilizzato il diritto di prelazione, o in soprannumero e non ancora dichiarate decedute.

L'articolo 2 è identico.

L'articolo 3 al primo comma è identico. Il secondo comma è stato modificato nel senso che mentre la Commissione sanità del Senato aveva previsto una sanatoria per i figli o i coniugi dei farmacisti titolari, ai quali era consentito partecipare all'assegnazione entro sei anni, purchè avessero conseguito l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti, la Camera, invece, ha stabilito che occorre il conseguimento dell'idoneità in concorso farmaceutico per l'assegnazione della farmacia.

Il terzo comma è stato soppresso. L'ultimo comma del testo da noi approvato è stato modificato con la specificazione, in caso di conflitto, degli eredi che hanno diritto all'assegnazione. È stato inoltre aggiunto un comma, che così recita: « Gli eredi farmacisti di titolari deceduti le cui farmacie alla

data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora state conferite per concorso hanno diritto di ottenere il trapasso della titolarità se hanno conseguito l'idoneità in concorso farmaceutico entro tre anni dalla morte del titolare ». Ritengo che tale aggiunta sia giusta e che con l'approvazione definitiva di questo disegno di legge si concluda anche la vecchia gestione delle farmacie, essendo passata tutta la materia alle unità sanitarie locali, che sono responsabili di tale gestione.

Il relatore chiede pertanto che si proceda all'approvazione del provvedimento, che sostanzialmente non altera la logica della legge in vigore.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G R O S S I . Mi associo alle considerazioni del relatore Costa, che raccomanda una rapida approvazione, anche perchè si tratta di un provvedimento di sanatoria che liquida una materia controversa.

Per quanto riguarda la modifica introdotta dalla Camera all'articolo 1, vorrei dire che noi avevamo limitato l'assegnazione alle farmacie non messe a concorso in seguito ad una osservazione della Commissione affari costituzionali che affermava, appunto, che il provvedimento doveva essere limitato solo alle farmacie non messe a concorso. Il motivo è semplice: già con l'indizione di un concorso si costituisce una situazione giuridica protetta a favore di coloro che vi partecipano. Con la dizione attuale, comunque, si deve presupporre che si tratti di farmacie messe a concorso e non ancora assegnate. Ci rimettiamo alla saggezza della Camera; vogliamo però far rilevare che quando una farmacia è messa a concorso, anche se non è stata ancora assegnata, e si consegna ad altri, si lede comunque un diritto.

Ho detto questo non per proporre una modificazione, ma perchè la dizione che noi avevamo usato continua ad apparirmi la più corretta e, soprattutto, la più rispettosa del parere della Commissione affari costituzionali, che espressamente aveva affermato che si poteva approvare il provvedimento purchè non ledesse i diritti costituitisi con l'af-

12^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

fissione del bando di concorso. Per tale motivo ci eravamo adeguati al giudizio espresso da una Commissione del Senato. Se poi non vogliamo uniformarci a tale parere, dato che così ha fatto l'altro ramo del Parlamento, non ho obiezioni.

PRESIDENTE. Senatore Grossi, vorrei sottolineare che la Commissione affari costituzionali della Camera si è espressa favorevolmente sul disegno di legge approvato dalla Camera stessa. Prendiamo comunque atto delle considerazioni da lei espresse. C'è stato però un superamento.

ARGIROFFI. A me pare che sostanzialmente ci sia stato il tentativo di fornire una sorta di equiparazione al diritto della concorsualità; questa è stata forse la ragione della modifica introdotta dalla Camera.

Un fatto curioso, poi, che solo per colore voglio sottolineare, è stata la correzione del penultimo comma dell'articolo 3, che dal Senato è stato approvato con questa dizione: « In caso di conflitto, ha titolo al trasferimento il figlio o il coniuge superstite... », in modo che sembrava che il trasferimento dovesse essere non della farmacia ma del figlio o del coniuge del farmacista! Giusta, quindi, è stata la correzione della Camera.

PETRONIO. Aderisco alla richiesta del relatore di approvare sollecitamente il presente provvedimento. Ciò non soltanto per i motivi già esposti, ma anche perchè il testo pervenutoci dalla Camera, soprattutto per quanto riguarda la soppressione del comma relativo alla iscrizione all'albo professionale, corrisponde più e meglio alle norme di legge che regolano l'attività delle farmacie. L'iscrizione all'albo è infatti superata, nel caso in specie, dal necessario conseguimento della idoneità. C'è poi l'aggiunta dell'ultimo comma dell'articolo 3, relativo agli eredi farmacisti di titolari deceduti, che completa tutta la gamma possibile di ipotesi che si possono avanzare intorno ad una questione ormai vecchia, addirittura decrepita, che va risolta.

Concludendo, annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo socialista.

DEL NERO. Anch'io ritengo che il provvedimento vada approvato, però concordo con le osservazioni fatte dal senatore Grossi, poichè mi sembra più valido il testo approvato dal Senato.

Inoltre, vorrei osservare che la Camera ha voluto disciplinare anche il caso in cui vi sono più figli e il coniuge che hanno diritto al trasferimento, stabilendo che va al figlio o al coniuge che per primo ha conseguito l'idoneità. Praticamente, però, si ledono i diritti successori ereditari, perchè chi eredita la titolarità di una farmacia acquista un grosso bene, senza doverlo dividere con gli altri. Quindi, in definitiva, si crea una ingiustizia nei confronti degli altri eredi.

ARGIROFFI. Questo, però, non crea contraddizioni costituzionali.

DEL NERO. Comunque, data anche l'urgenza di una sanatoria, io non mi oppongo all'approvazione del provvedimento. Voglio soltanto che rimangano a verbale la mia concordanza con le osservazioni del collega Grossi e quelle da me fatte sul penultimo comma che, a mio avviso, viola un diritto successorio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità. Vorrei semplicemente che si desse atto che quando la Commissione igiene e sanità della Camera prese in esame l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1, il quale prevede l'ampliamento della concessione nei confronti dei gestori provvisori, anche in presenza di concorsi non conclusi, il Governo espresse parere contrario, rimettendosi poi ovviamente alla diversa decisione, tra l'altro unanime, della Commissione stessa. Non può però non mantenere in questa sede la sua riserva su tale punto, che attiene peraltro ad una disci-

12^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

plina transitoria e che, quindi, non induce l'Esecutivo ad esprimere un parere contrario sul disegno di legge nel suo complesso che, come è noto, è d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

I farmacisti che hanno gestito per almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno diritto di conseguire la titolarità della stessa farmacia purchè essa al momento della domanda di cui al successivo articolo 2 non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione.

La disposizione di cui sopra si applica anche alle farmacie sulle quali è stato esercitato e non utilizzato il diritto di prelazione a norma degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o in soprannumero e non ancora dichiarate decadute.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della citata legge 2 aprile 1968, n. 475.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dall'altro ramo del Parlamento.

È approvato.

Il terzo comma, corrispondente al secondo comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Nel caso di decesso del farmacista titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre anni.

Qualora un figlio o il coniuge superstite alla data del decesso del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dell'idoneità in concorso farmaceutico bandito a norma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e comunque non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario.

In caso di conflitto ha titolo per il trasferimento a proprio nome della farmacia il figlio o il coniuge superstite che abbia per primo conseguito l'idoneità.

Gli eredi farmacisti di titolari deceduti le cui farmacie alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora state conferite per concorso hanno diritto di ottenere il trapasso della titolarità se hanno conseguito l'idoneità in concorso farmaceutico entro tre anni dalla morte del titolare.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

12^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

La Camera dei deputati ha soppresso il terzo comma del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino procediamo nell'esame degli altri commi.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato della Camera dei deputati corrispondente al quarto comma del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma, che è stato aggiunto dall'altro ramo del Parlamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI